



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 669 DEL 29/06/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI CON MESSA IN RISERVA (R13), ACCORPAMENTO, SELEZIONE, SEPARAZIONE E MACINAZIONE (R12) E RECUPERO (R4), COSTITUITI DA SCHEDE ELETTRONICHE PROVENIENTI DA RAEE.

DITTA: MICROMAX S.R.L. (P.IVA 04058780240)

SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA GALVANI, 86 – COMUNE DI SANDRIGO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta Micromax s.r.l. con sede legale e stabilimento nel comune di Sandrigo in via Galvani, 86 ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio del progetto di realizzazione e gestione del nuovo impianto di recupero rifiuti non pericolosi (RAEE) approvato con provvedimento n. 129 del 04/11/2016 in capo alla società Karisma s.r.l.;
- con provvedimento n. 65/2017 del 03/03/2017 è stata modificata la titolarità del provvedimento di approvazione progetto passando dalla società Karisma s.r.l. alla società Micromax s.r.l.;
- non è stata intrapresa una procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A in quanto l'impianto tratta 1 t/giorno mentre la soglia di assoggettamento è pari o superiore alle 10 t/giorno.

Considerato che

- la ditta con nota prot. 47308 del 30/06/2017 ha comunicato l'avvio dell'esercizio provvisorio e la nomina del tecnico responsabile, allegando altresì le garanzie finanziarie;
- In data 04/10/2017, prot. n. 68114 la ditta ai fini delle emissioni ha comunicato la messa a regime dell'impianto in data 20/10/2017 e l'effettuazione, in pari data, dei prelievi per il controllo analitico delle emissioni a tutti i camini dell'impianto;
- la ditta ha presentato domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio con nota prot. 79923 del 23/11/2017 allegando il collaudo funzionale conforme al progetto approvato, firmato in data 20/11/2017 a cura dell'Ing Ruggero Rigoni.

Tenuto conto che

- in data 09/01/2018 l'ULSS n. 8 Berica ha comunicato di non aver rilevato problematiche sotto il profilo igienico sanitario;
- l'avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione è stato comunicato con nota n. 86460 del 21/12/2017 e prorogato con note del 16/03/2018, prot. n. 17931 e del 13/06/2018 prot. n. 39218.

Considerato che:

- non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
- è stato effettuato un sopralluogo in data 14/06/2018, prot. n. 39745 nel corso del quale è stata verificata la conformità tra quanto realizzato e quanto previsto nel progetto approvato e collaudato.

Dato atto che dalla documentazione di collaudo non emerge alcuna modifica rispetto al progetto approvato.

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *“Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell’atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.”*;
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

1. che la ditta Micromax s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi con messa in riserva (R13), accorpamento, selezione, separazione e macinazione (R12) e recupero (R4), costituiti da schede elettroniche provenienti da RAEE, sito in via Galvani, n. 86 in comune di Sandrigo.
2. Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione all'esercizio e alle emissioni in atmosfera con validità fino al **30/06/2028.**

FA OBBLIGO

Alla ditta Micromax s.r.l. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, presentato in data 18/05/2018, prot. n. 32868.

2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, le MPS/EoW generate ed i rifiuti prodotti, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.

Gestione delle aree

7. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
8. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, eventualmente occorsi durante l'attività.
9. I settori destinati alla messa in riserva di rifiuti dovranno essere distinti da quelli destinati al deposito EoW (materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto) e da i rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto.
10. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda..

Gestione dei rifiuti

11. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportati nella tabella seguente:

| CODICE C.E.R. | DESCRIZIONE (eventuale) | OPERAZIONE | NOTE | CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA |
|--|-------------------------|------------|--|--|
| 160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 | Schede elettroniche | R13 | Messa in riserva | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 (C.E.R. 16.02.16) |
| | | R13/R12 | Messa in riserva con accorpamento, selezione, separazione componenti e eventuale macinazione | Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 – Schede elettroniche (CER 16.02.16) Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05 – Schede elettroniche (CER 16.11.06) Rifiuti prodotti dall'attività di recupero (CER 19.12.xx) |

| | | | | |
|--|--|--------|------------------------------|---|
| | | R13/R4 | Strippaggio chimico dell'oro | MPS conforme alle specifiche di cui al punto 5.6.4 lett.a) del D.M. 05/02/1998 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15 – Schede elettroniche (CER 16.02.16) |
|--|--|--------|------------------------------|---|

Con l'indicazione "Altri rifiuti – CER 19.12.XX" si intendono i rifiuti residui prodotti dalle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti in ingresso all'impianto in oggetto, da destinare a recupero o a smaltimento. Qualora non sia possibile individuare un codice C.E.R. ricompreso all'interno delle voci 19.12.xx, potrà essere attribuito un codice C.E.R. diverso, ritenuto più appropriato per identificare il rifiuto.

12. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:
- quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **250** tonnellate;
 - quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **10** tonnellate;
 - quantità massima di rifiuti in stoccaggio (prodotti dall'attività): **11,20** tonnellate;
 - quantità massima giornaliera di rifiuti sottoposti a trattamento: **1** tonnellata;
 - quantità massima annua di rifiuti sottoposti a trattamento: **250** tonnellate.
13. In conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- Messa in riserva R13 finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e/o di recupero con produzione di EoW;
 - Messa in riserva R13 e successive operazioni di accorpamento, selezione, separazione componenti ed eventuale macinazione R12 di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 19.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto diversamente indicato al precedente punto 11. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
 - Attività di recupero R4 di produzione di EoW, così come indicato nella tabella di cui al precedente punto 11.
14. Nei piazzali esterni non potranno essere stoccati rifiuti.
15. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
16. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.

Gestione delle emissioni in atmosfera

17. I valori di emissione degli inquinanti e delle portate non dovranno essere superiori a:

| Camino n. | Quota (m) | Portata (m ³ /h)* | Parametri | Limiti (mg/Nm ³) |
|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 3 | 7 | 3000 | Polveri | 15 |
| 4 | 7 | 2000 | Polveri | 15 |
| 4 | 7 | 2.000 | Tabella B – Allegato I Parte II | Tabella B – Allegato I Parte II |

* La portata autorizzata si considera rispettata qualora rientri in un range di variabilità di $\pm 20\%$. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori, il limite di emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

18. Con riferimento alle ultime analisi effettuate, gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza triennale, annuale per il camino n.3. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro (registro controlli analitici) allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema Allegato n. 1.
19. Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle indicate nella Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012, riportate nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1/; tali metodiche faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda potrà altresì proporre metodiche analitiche diverse, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprimerà formalmente in merito; il numero minimo dei punti per la misura dei diversi parametri (es. velocità, portata) dovrà soddisfare quanto indicato nella norma UNI 10169 e smi.
20. La sezione di campionamento dovrà rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita la presenza, in alternativa, o di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato; in caso di impossibilità tecnica l'azienda dovrà procedere a formulare una proposta alternativa secondo i criteri espressi Delibera di Giunta Provinciale n.173 del 22/05/2012 e riportati nel sito specifico www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/ambiente-1/emissioni-in-atmosfera-controlli-analitici-1. I punti di prelievo devono sempre essere accessibili in sicurezza da parte delle autorità competenti al controllo.
21. In caso di verifica di un superamento dei valori limite di emissione durante i controlli di competenza del gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificamente comunicate dalla ditta alla Provincia e all'ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.
22. Deve sempre essere effettuata una corretta gestione e manutenzione dei sistemi di abbattimento autorizzati, secondo un apposito piano da tenere presso lo stabilimento e mettere a disposizione dell'autorità di controllo. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro (**registro manutenzioni impianti di abbattimento**) da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06.
23. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'ARPAV entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuate dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

24. I limiti di emissione degli inquinanti non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione (se non nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio).

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:

- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-*bis*, 188-*ter*, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

- a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista
- b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'inadempimento a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

Al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Sandrigo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V. e Ulss n.8 Berica.

Vicenza, 29/06/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 669 DEL 29/06/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI CON MESSA IN RISERVA (R13), ACCORPAMENTO, SELEZIONE, SEPARAZIONE E MACINAZIONE (R12) E RECUPERO (R4), COSTITUITI DA SCHEDE ELETTRONICHE PROVENIENTI DA RAEE.

DITTA: MICROMAX S.R.L. (P.IVA 04058780240)

SEDE LEGALE E STABILIMENTO: VIA GALVANI, 86 – COMUNE DI SANDRIGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 02/07/2018.

Vicenza, 02/07/2018

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243
Domicilio Fiscale e Uffici: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Allegato n. 1 – Emissioni in atmosfera -

SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. __ Relativo all'impianto di _____

Campione 1 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 2 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 3 prelevato il ____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni _____

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

**(da riportare solo per processi di combustione)*

Inquinante 1 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 2 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 3 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

1. che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione. difforme;
2. la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
3. la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
4. stima dell'errore standard nell'analisi;
5. motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.

(*)

Nelle more dei decreti attuativi richiamati al punto 17 dell'art. 271 del D. Lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.


N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati

- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.


TRONCHETTO FILETTATO

DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE
OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e
flangia filettata con foro centrale da 80 mm
(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm